

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Tra legalità e libertà di coscienza: Giuseppe Stara, magistrato e senatore del regno di Sardegna e dell'Italia unita

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1770190> since 2021-01-30T18:19:59Z

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

Francesco Campobello

Tra legalità e libertà di coscienza: Giuseppe Stara, magistrato e senatore del regno di Sardegna e dell'Italia unita

SOMMARIO: 1. La famiglia Stara: origini, formazione e contesto di provenienza - 2. La carriera nell'amministrazione della giustizia: Cagliari, Genova, Torino sino al vertice della Cassazione - 3. Il ruolo di parlamentare nel Senato: interventi parlamentari e accenni alla legislazione coeva - 4. La beneficenza a Torino tra devozione religiosa e senso delle istituzioni: l'amministratore dell'Opera pia Barolo - 5. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT: Giuseppe Stara was an Italian judge during the Italian Risorgimento. He spent all of his career in the administration of justice as a magistrate. He worked at the Kingdom of Sardinia Court of Justice first and then, after the unification of the Italian Kingdom, at the Supreme Court of Turin. This article analyzes the application of local legislation regarding specific moral and religious aspects that were in contrast with the Catholic doctrine, specifically focusing on Stara's participation in this process. At the same time it examines Stara's role as Senator of the Kingdom in the debate and approval of laws about freedom of religion and limitation of ancient ecclesiastical jurisdictional privileges.

KEY WORDS: History of the judiciary, Relationship between State and Church, 19th Century Parliaments.

Il Governo veramente costituzionale, essendo di sua natura e dovendo essere un Governo di libertà, ognuno vede a prima giunta come non possa a meno di essere in pari tempo il Governo della legalità colla quale soltanto può concepirsi e senza la quale non può esistere vera e ben intesa libertà¹.

1. La famiglia Stara: origini, formazione e contesto di provenienza

Nato a Caresana Blot nei pressi di Vercelli il 5 settembre 1795², dopo gli studi elementari a Occhieppo Superiore (Biella), e superiori a Vercelli, nel 1811 entrò a far parte del Collegio Nazionale che accoglieva a Torino i giovani studenti per intraprendere gli studi universitari³.

Stara dimostrò già precocemente grandi capacità nell'applicarsi nello studio

¹ Cfr. il discorso pronunciato da Giuseppe Stara in occasione della nomina a presidente della Corte d'appello di Torino il 27 novembre 1855, in *Gazzetta dei Tribunali*, anno VII n. 84, 5 dicembre 1855, p. 765. Cfr. anche le carte di Giuseppe Stara (d'ora in poi CSt), depositate presso la *Biblioteca Federico Patetta-Polo bibliotecario Norberto Bobbio*. In particolare si veda: CSt, Faldone 3 (d'ora in poi Fald.), Fascicolo 2 (d'ora in poi Fasc.), che comprendono il testo del discorso manoscritto e l'estratto pubblicato anche su *La Gazzetta dei Tribunali*, n. 69, 1 dicembre 1855, pp. 517-523.

² Cfr. G. Casalis, *Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, XXIV, Torino 1853, p. 609-613. C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, Torino 1881, II, pp. 266-271.

³ Inaugurato da Vittorio Amedeo II nel 1729 come "Collegio delle Provincie", il collegio ebbe sorti altalenanti e mutò molte volte denominazione. Sulla fondazione del collegio, cfr. specialmente M. Roggero, *Il sapere e la virtù. Stato, Università e professioni nel Piemonte tra Settecento e Ottocento*, Torino 1987, pp. 1-43.

universitario e nella trasmissione delle conoscenze giuridiche. Infatti già durante il terzo anno dei corsi di giurisprudenza venne scelto come *tutor* per gli studenti dei primi anni con riferimento alle materie civilistiche e, in particolare, al *Code Napoléon*⁴. Dopo essersi laureato⁵ a pieni voti il 28 giugno 1816 con il professor Antonio Bertaccini, titolare della cattedra di diritto canonico, si formò nella pratica forense presso lo studio Viotti⁶. Fu però ben presto inserito come volontario nell'ufficio dell'avvocato generale⁷. Nel 1817 venne aggregato al collegio della Facoltà di Giurisprudenza di Torino⁸.

La stessa formazione fu seguita anche dal fratello minore Eugenio, che proprio negli anni universitari fu coinvolto, come molti giovani studenti, nei moti del 1821⁹.

2. La carriera nell'amministrazione della giustizia: Cagliari, Genova, Torino sino al vertice della Cassazione

Il 23 agosto 1822, all'età di 27 anni, venne nominato giudice aggiunto alla Reale Udienza di Cagliari e il 14 luglio 1823 promosso a giudice effettivo¹⁰. Il ruolo di Stara nell'isola è certamente importante per la sua formazione, oltre che giuridica, umana, politica e diplomatica. Infatti la suprema corte di Cagliari fino al 1838 mantenne alcune funzioni di amministrazione politica ed economica in stretta relazione con il governo dell'isola nelle mani del viceré ancora tipiche dell'*Ancien Régime*, molto distanti dalle competenze di una corte di giustizia¹¹. La carriera di Stara in Sardegna proseguì con il

⁴ Cfr. F. Ranjeri, *Il primo presidente. Conte Giuseppe Stara*, Torino 1855, p. 2.

⁵ Cfr. CSt, Fald. 4, *Prospetto di matricola*.

⁶ Cfr. E. Torti, *Ricordi sul conte Giuseppe Stara*, Torino 1878, pp. 6-7.

⁷ Cfr. F. Ranjeri, *Il primo presidente*, cit., p. 3; V. Bersezio, *Commemorazione di S.E. il conte D. Giuseppe Stara*, Torino 1877, p. 4.

⁸ L'accesso al collegio dei dottori era subordinato ad un esame "piuttosto impegnativo davanti ad una commissione"; i componenti oltre che poter ottenere singoli incarichi di docenza annuale "partecipavano alle commissioni di esame della Facoltà", cfr. G.S. Pene Vidari, *Prospettive e contributi della Facoltà giuridica per l'Unità*, in *Dall'Università di Torino all'Italia unita. Contributi dei docenti al risorgimento e all'unità*, C.S. Roero (cur.), Torino 2013, p. 7. Si veda anche I. Ferrero, *La Facoltà legale di Torino ed i progetti di riforme dell'insegnamento universitario nel Regno di Sardegna risorgimentale*, in "Rivista di storia dell'Università di Torino", Saggi e studi, v. 5, n. 1, 2016, p. 8.

⁹ Eugenio fece poi parte delle cospirazioni del 1833 e per questo venne arrestato, condannato a dieci anni di detenzione (La condanna venne promulgata il 9 settembre 1833 dal Tribunale militare di Alessandria), che però scontò solo parzialmente perché, se a nulla valse la richiesta di grazia avanzata dal fratello Giuseppe, gli fu invece propizio il veloce cambiamento istituzionale. Dopo poco più di tre anni la pena venne commutata nell'esilio (in Svizzera) per due anni e poi gli fu concesso il rientro in Piemonte. Membro della Giovine Italia, Eugenio Stara venne eletto deputato nella prima legislatura nel circondario di Vercelli e in qualità di parlamentare si spese anche per una totale indipendenza dello Stato dalla Santa Sede. Cfr. *Atti parlamentari della Camera dei Deputati, Seguito della discussione del progetto di legge del deputato Bixio per l'espulsione dei Gesuiti e di altre corporazioni religiose*, tornata del 21 luglio 1848, p. 409 e p. 413. Eugenio Stara venne anche eletto Sindaco della città di Vercelli. Cfr. T. Sarti, *I rappresentanti del Piemonte e d'Italia nelle tredici legislature del regno*, Roma 1880, p. 814; L. Como, *I deputati dell'«altro Piemonte» dallo Statuto all'Unità*, in *L'altro Piemonte e l'Italia nell'età di Urbano Rattazzi*, R. Balduzzi, R. Ghiringhelli, C. Malandrino (curr.), Milano 2009, p. 103.

¹⁰ Cfr. Regie Patenti, 23 agosto 1822.

¹¹ Tra queste funzioni ricordiamo il ruolo della Reale Udienza nella nomina dei magistrati e degli

ruolo di avvocato fiscale regio, dall'aprile 1829, ufficio strategico per la gestione delle più importanti questioni di controllo del governo della Sardegna¹². Il ricordo positivo del tempo trascorso a Cagliari è testimoniato da molte fonti autorevoli: tra le più importanti si segnalano le parole del senatore Francesco Maria Serra “oltre alle requisizioni ragionate e i pareri ragionati al governo centrale o locale, giornalmente in media non meno di un centinaio di lettere si scrivevano, ed era bello vedere Giuseppe Stara dettare a due scrittori ad un tempo”¹³, le considerazioni di Arthur Huart “*le souvenir des travaux et des hautes qualités du magistrat ne s'est pas encore, malgré le long temps écoulé, tout à fait effacé en Sardaigne*”¹⁴ e il ricordo di Siotto-Pintor¹⁵.

Nell'ottobre del 1831 ritornò in Piemonte quale componente del Senato. Nello stesso periodo venne nominato nella sottocommissione di legislazione per la preparazione del codice penale e di quello di procedura penale Carloalbertini¹⁶, e fu il relatore del parere del Senato di Piemonte per la redazione del libro terzo del codice civile¹⁷ in quanto Giuseppe Stara “rappresentava probabilmente, già in questa fase della sua carriera, il giurista di maggior prestigio”¹⁸.

La competenza tecnica dello Stara in tutte le branche del diritto facilitò la sua

ecclesiastici. Tali uffici erano anche competenti per la verifica della conformità della legislazione reale con i privilegi e gli usi dell'isola. La Reale Udienza venne poi equiparata alle altre Corti d'appello dei territori di terraferma con regio decreto del 3 ottobre 1848.

¹² A tal riguardo si veda il rapporto confidenziale [s.d.] redatto dallo Stara in cui illustrava le principali cause “che da qualche tempo a questa parte influiscono e contribuiscono tuttora a rendere sempre più grande il numero dei delitti”, Cfr. CSt, Fald. 2, Fasc. 1, *Magistratura e giustizia in Sardegna*.

¹³ Cfr. “nella mia lontana Sardegna, dove egli per circa dieci anni esercitò i più elevati uffici della magistratura, e li esercitò con incontestata riputazione di somma dottrina e zelo, di imparzialità e coraggio anche in faccia ai potenti di quel tempo che avrebbero voluto fare piegare la bilancia della Giustizia a loro voglia”. F. Serra, *Atti parlamentari della Camera dei Deputati*, Parole di condoglianze del senatore F.M. Serra, tornata del 21 giugno 1877, pp. 1641-1642. Il senatore Serra, di nobili origini sarde, si laureò in giurisprudenza all'Università di Cagliari e svolse la sua importante attività di magistrato prevalentemente in Sardegna.

¹⁴ Arthur Huart, di origine corsa, fu un magistrato presso la Corte d'appello di Besançon, cfr. A. Huart, *Le comte Stara Premier Président de la Cour de Cassation de Turin*, Paris 1878.

¹⁵ Cfr. G. Siotto-Pintor, *Storia civile dei popoli Sardi dal 1798 al 1848*, Torino 1877, p. 370. Più in generale sulle tradizioni giuridiche dell'isola di Sardegna, cfr. I. Biocchi, *Il Regnum Sardiniae dalla cessione dell'isola ai Savoia alla “fusione perfetta”*, in *Storia dei sardi e della Sardegna*, vol. 4, *L'età contemporanea. Dal governo piemontese agli anni Sessanta del nostro secolo*, Milano 1990, pp. 175-213; A. Mattone, *Absolutismo e tradizione statutaria: il governo sabauda e il diritto consuetudinario del Regno di Sardegna (1720-1827)*, “Rivista storica italiana”, 106 (2004), n. 3, pp. 927-1007; *La Sardegna nel Risorgimento*, F. Atzeni e A. Mattone (curr.), Roma 2014. Il senatore Giovanni Siotto-Pintor, magistrato cagliaritano, fu sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Milano e consigliere presso la Corte di Cassazione di Torino.

¹⁶ Il progetto di redazione dei codici venne affidato, come è noto, al ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Barbaroux; la commissione legislativa venne quindi suddivisa in quattro classi. Cfr. la lettera, del 7 giugno 1831, della Segreteria di Stato per gli affari interni al Barbaroux con le indicazioni del sovrano, pubblicata in *Motivi dei codici per gli Stati Sardi*, II, Genova 1856, pp. XIII-XIV. Sulla composizione delle sottocommissioni cfr. *Motivi* cit. pp. XI-XII; F. Sclopis, *Storia della legislazione negli Stati del re di Sardegna*, parte III, in *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, serie II-19, Torino 1861, pp. 48-49.

¹⁷ Cfr. CSt, Fald. 5, *Relazione al Senato del Progetto del codice albertino*, manoscritti e bozze a stampa.

¹⁸ Cfr. F. Aimerito, *La codificazione della procedura civile nel regno di Sardegna*, Milano 2008, pp. 173-174, 198 e 258-263.

nomina quale membro, nel 1838, del Consolato di Commercio cui erano attribuite le controversie commerciali¹⁹. Il 28 gennaio 1840 assunse le funzioni di avvocato generale presso il Senato subalpino²⁰, ruolo che gli diede modo di far emergere la netta separazione tra le sue opinioni personali e i compiti istituzionali derivanti dalle funzioni pubbliche assunte.

In particolare sono noti i suoi ripetuti interventi presso Carlo Alberto in qualità di avvocato generale in cui si spese con vigore contro gli antichi privilegi ecclesiastici. Si riportano quindi, a titolo esemplificativo, tre episodi significativi dell'atteggiamento di Stara durante lo svolgimento delle sue funzioni giudiziarie per meglio esplicitare la sua netta capacità di distinguere il personale dal professionale.

Nel primo caso, nell'agosto del 1840, dovette preparare un parere circa l'opportunità di autorizzare l'erezione in corpo morale di una nuova confraternita presso la chiesa di S. Francesco da Paola in Torino. Stara espresse un parere contrario alla creazione del nuovo ente ecclesiastico: "numerosa già sono le confraternite e le manomorte d'ogni genere [...] non è per avventura troppo conveniente che si dia così facilmente passo a nuove creazioni di religiose associazioni, quando non siano consigliate da un utile essenziale"²¹ e soprattutto ritenne necessaria una forte limitazione della possibilità almeno per i nuovi enti di poter incamerare beni immobili ulteriori rispetto a quelli posseduti al momento della fondazione²².

Nel secondo caso Stara cercò di condizionare e ridimensionare il ristabilimento nel regno di Sardegna del Tribunale della Nunziatura di cui nel 1841 era stata riproposta l'istituzione²³. Era quindi nettamente distinto il suo ruolo pubblico di servitore del Re e dello Stato dal suo agire personale; infatti "Stara come magistrato, come ufficiale dell'autorità civile, [...] non poteva, non volle tollerare che nella sua patria un tanto regresso si compisse"²⁴ e nel suo ruolo di membro del Senato convinse il Sovrano a preservare i diritti della corona. Il rappresentante della Corte di Roma venne ricevuto a Torino unicamente in qualità di ambasciatore, senza quindi nessun potere in campo giurisdizionale²⁵.

Nel terzo caso, nel 1843, il parere dello Stara si inseriva in una lunga discussione da molti anni arenatasi per la creazione di un trattato internazionale con lo Stato della Chiesa per rendere esecutive le sentenze e in particolare rendere esigibili le ipoteche

¹⁹ Sul Consolato di commercio, più in generale, si veda G.S. Pene Vidari, *Consolati di commercio e tribunali commerciali*, in *Dal trono all'albero delle libertà*, Roma 1991, pp. 221-254.

²⁰ Cfr. V. Bersezio, *Commemorazione*, cit., p. 6.

²¹ Cfr. E. Torti, *Ricordi sul conte*, cit., pp. 12-13.

²² "Per lo meno potrebbe essere opportuno che non altrimenti se ne concedesse l'approvazione se non coll'espressa proibizione di ricevere cosa alcuna né per atto tra vivi, né di ultime volontà" *ibidem*. Più in generale sulla legislazione che regolamentava la gestione dei patrimoni ecclesiastici negli anni immediatamente successivi al periodo in questione cfr. F. Campobello, *Gli enti ecclesiastici nell'Italia liberale: strategie politiche e normativa tra "escalation" e tentativi di "riconciliazione"*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", n. 15/2015, pp. 1-46.

²³ Sui conflitti tra Stato e Chiesa nel XVII secolo in Piemonte rinvio a F. Campobello, *Vittorio Amedeo II di Savoia: la politica ecclesiastica*, in "Diritto e Religioni" (2010), pp. 324-357 e alla bibliografia ivi citata.

²⁴ Cfr. V. Bersezio, *Commemorazione*, cit., p. 7.

²⁵ Cfr. C. Solaro della Margarita, *Memorandum storico politico*, Torino 1851, p. 11; E. Torti, *Ricordi sul conte*, cit., p. 11.

stipulate nei rispettivi territori. Tutt'altro che intimorito dal dover discutere e scontrarsi con dei cardinali, il religiosissimo Stara dispose prontamente un progetto per risolvere almeno in parte la situazione di stallo. Prendendo atto dell'impossibilità di arrivare a un accordo in merito all'esecuzione delle sentenze, visto che i delegati del Papa non sembravano disposti ad "abbandonare lo strano principio posto per base del trattato, che la competenza dei nostri tribunali abbia a regolarsi dalle leggi vigenti negli Stati Pontifici"²⁶, Stara propose di separare la discussione tra le ipoteche e le sentenze, rinviando *sine die* queste ultime: "infatti senza il trattato, l'ipoteca non ha assolutamente alcun effetto nell'altro Stato; laddove la sentenza può averlo quando se ne ottenga la conferma dai tribunali del medesimo [...] se pertanto è indispensabile un trattato per dare effetto alle ipoteche, è utile bensì, ma non del pari indispensabile per dare effetto alle sentenze"²⁷.

Contemporaneamente Stara partecipò anche alla Regia commissione per la revisione delle sentenze dei supremi magistrati²⁸ incaricata di esaminare la fondatezza delle suppliche al sovrano, sin dalla sua prima seduta, il 12 novembre 1841.

La carriera di Stara progredì con successo: nel 1844 venne nominato presidente di classe del Senato subalpino e nel 1847 ottenne il titolo di presidente capo²⁹.

Nello stesso anno con regio decreto dell'11 dicembre, Stara³⁰ venne inviato in Liguria con la carica di primo presidente del Reale Senato di Genova³¹ ruolo che mantenne solo per pochi mesi, ovvero fino al 4 marzo 1848 quando con regie patenti i Senati vennero ridenominati Magistrati d'appello³². Dal marzo 1848 e fino al 1855

²⁶ Cfr. E. Torti, *Ricordi sul conte*, cit., pp. 14-15.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Designata con Regio editto il 13 aprile 1841 rimase in funzione sino all'istituzione della Corte di cassazione il 1 maggio 1848, cfr. P. Pignaroli, *Ricerche sui precedenti della Corte di cassazione negli stati sabaudi. La R. commissione di revisione*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino" (1982), pp. 451-492; Cfr. L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano 2002, pp. 232-239.

²⁹ Con regie patenti del 20 giugno 1844 Stara venne nominato presidente di classe e presidente capo il 12 novembre 1847. Cfr., CSt, Fald. 4, *Ruolo matricolare*.

³⁰ Pochi giorni dopo, e segnatamente il 28 dicembre 1847, ottenne il titolo di Conte. Stara, con riferimento alle sue origini, all'interno di un testo largamente elogiativo, con sottile malizia venne definito *l'enfant du peuple*, "di stirpe popolesca". Cfr. F. Ranjeri, *Il primo presidente*, cit., p. 6; L. Cibrario, *Notizie genealogiche di famiglie nobili*, Torino 1866, p. 195.

³¹ Cfr. L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza*, cit., pp. 125, 427-428.

³² Cfr. *Raccolta degli atti di governo di S.M. il Re di Sardegna*, XVI, Torino 1848, pp. 107-109, n. 676. Ci si limita a ricordare come proprio alla vigilia della concessione dello Statuto Albertino il sistema giudiziario sabauda fu oggetto di una serie di riforme che modificarono il ruolo e la denominazione delle supreme magistrature d'*ancien régime*. Venne introdotta nel 1847 la 'Cassazione', che aveva lo scopo di 'consentire una qualche forma' di controllo sulle decisioni della camera dei Conti e dei Senati e la cui denominazione mutò, in virtù dell'art. 5 del codice di procedura civile, in 'Corte di cassazione' nel 1855. I Senati persero il potere d'interinazione e, con l'introduzione della Cassazione, la funzione di ultima istanza; inoltre vennero definiti prima Magistrature d'appello e poi, nel 1855, Corti d'appello. Cfr. P. Saraceno, *Storia della magistratura italiana*, I, in *La magistratura del Regno di Sardegna*, Roma 1993, pp. 50-51; C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, Torino 1881, ristampato in anastatica nel 2004; I. Soffietti e C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino 2008, p. 201. Più in generale sulle istituzioni giudiziarie cfr. M. Viora, *Il Senato di Pinerolo. Contributo alla storia della magistratura subalpina*, Torino 1927, in particolare pp. 88-93; E. Mongiano, *I Senati sabaudi nel XVIII secolo: centralizzazione e particolarismo*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, S. Vinciguerra e F. Dassano (curr.), Napoli 2010, pp. 547-561; A. Lupano, *Le Sénat de Casal*, in *Les Sénats de la Maison de Savoie*, G.S. Pene Vidari (cur.), Torino 2001, pp. 133-150; M. Ortolani-O. Vernier, *Sénat*, in

Stara fu quindi a capo della Magistratura d'appello di Genova. Nel febbraio del 1848 Stara, a Genova da pochi mesi, aveva ottenuto la funzione di Regio Commissario nella città, e dovette gestire le turbolenze politiche e le istanze costituzionali³³. Dopo una prima fase in cui cercò un'applicazione forse troppo rigida delle prerogative dell'*ancien régime*³⁴, Stara si rese presto conto della peculiare condizione socio-politica di Genova e fu tra coloro che si premurarono di allertare le istituzioni sabaude affinché si giungesse presto alla promulgazione della carta costituzionale anche per evitare spinte estremistiche nella porzione più radicale del movimento liberal-nazionalistico molto forte nella città di Giuseppe Mazzini. Infatti pochi giorni prima della promulgazione delle 'basi' dello Statuto in una lettera ai sindaci liguri che chiedevano di poter festeggiare l'annuncio dell'arrivo della carta costituzionale con le campane della città rispondeva: "Niuna solennità ne più grande pel pubblico e per me in particolare più grata e più soddisfacente si potea presentare in cui si abbia dato a far suonare a lietissima festa a gran campana. È questo il suono della rigenerazione della patria nostra a cui fanno eco tutti gli avventurati sudditi della Maestà del Re nostro, pregandogli il cielo un regno lungo e felice [...] per questa novella prova, maggiore di tutte le altre, del suo amore verso i popoli..."³⁵. Dopo questo momento di approvazione collettiva però nel giro di pochi giorni il clima nella città portuale divenne nuovamente teso tanto che lo stesso Stara molto preoccupato scrisse a Torino il 2 marzo:

senza tema di esagerazione io affermo, e mantengo, che ogni forza morale oramai è perduta: tutte le molle del Governo o si rallentano, o diventano inefficaci: le autorità perdono della loro considerazione, e niuno più si trova in grado di compiere, come dovrebbe, ai propri uffici. Gravi parole son queste, ma che esprimono purtroppo la verità nuda e pura. Oramai è invalsa l'opinione, ed i fatti la confermano, che basta il volere una cosa, perché questa alla fin fine, voglia o non voglia il Governo, si ottenga, purché si facciano le consuete dimostrazioni, si eccitino i tumulti, e si minacci la pubblica e privata tranquillità. Trascorse le cose a questi termini, che cosa resta a fare? Per minor male conviene acquetarsi e, se non approvare, almeno tollerare l'operato: il che è peggio ancora. Ma continuando a camminare di questo passo, sin dove andremo, e dove ci arresteremo?

"Dictionnaire historique du comté de Nice", Nice 2002, pp. 354-355; E. Genta, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino 1983. Con particolare riferimento al Senato di Genova si veda L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza*, cit., in specie pp. 219-243.

³³ Cfr. A. Colombo, *Giuseppe Stara e la promulgazione dello Statuto*, in "Il Risorgimento Italiano", 1926, pp. 565-573. Sullo stesso periodo si veda anche Rajneri che definisce Stara nella sua esperienza ligure "magistrato severo sì, ma savio e giusto" cfr. F. Ranjeri, *Il primo presidente*, cit., p. 3. È testimonianza della stima di cui godeva Stara anche presso il foro genovese l'intervento dell'avvocato Rossi che lo definiva "chiaro lume della contemporanea magistratura, cui mi pregio di porgere onorevole tributo per l'inesausto tesoro della sua dottrina che tanto bene si accoppia in lui alla profondità del ragionare" in "Gazzetta dei Tribunali", 1855, p. 760.

³⁴ In questo senso si può leggere la lieve critica dello Sclopis a Stara, con riferimento a quanto detto di lui dai giornali più radicali in Genova, in una lettera a Alessandro Pinelli dell'11 febbraio 1848: "Ho letto nei fogli di ieri ciò che si disse di poco favorevole a Stara [...] mi pare per altro che bisognerebbe anche tener conto della posizione speciale in cui si trovava appena giunto costì impressionato dalle opinioni dominanti all'epoca della sua partenza in Torino", cfr. A. Colombo, *Giuseppe Stara*, cit., p. 567.

³⁵ Cfr. V.F. Donaver, *Genova nei primi mesi del 1848*, in "Rivista storica del Risorgimento Italiano", 1898, Fasc. III, pp. 136-192.

Questo è quello che mi spaventa [...] il rimedio, a parer mio, sta nell'accelerare l'attuazione del nuovo sistema di governo, affinché questo subentri all'antico, e cessi questa specie d'interregno³⁶.

Il 28 ottobre 1855 Stara venne nuovamente richiamato a Torino per presiedere la Corte d'appello, ruolo che subito lo vide attivo protagonista dato che, come riportato dai giornali dell'epoca, in poco più di due anni riuscì a ridurre drasticamente l'arretrato delle cause pendenti, rendendo l'ufficio efficiente e al contempo mantenendo alto il valore tecnico delle pronunce emesse³⁷.

Dopo la morte del primo presidente della Cassazione di Torino, Pasquale Calvi, Stara veniva nominato, con regio decreto dell'8 dicembre 1867, suo successore, divenendo così il supremo magistrato sedente in Torino. Sul suo ruolo, breve, poiché il suo mandato durò meno di tre anni, sono eloquenti le parole rivoltegli da Riccardo Sineo: "Quella Corte (di Torino) era retta da uno degli uomini più rispettabili della Magistratura Subalpina, da un personaggio di virtù antica e di rara dottrina. Egli dovette lasciare il suo seggio per la legge fatale dei 75 anni, ed è tuttavia, oggi ancora, pieno di vigore, con tutta la superiorità della lucida sua intelligenza"³⁸.

Può essere utile per comprendere la personalità di Giuseppe Stara riportare alcuni stralci dei discorsi inaugurali fatti nei momenti cruciali della sua carriera. Nel primo in qualità di avvocato generale, nel 1840, dedicato alla ricerca della verità, egli rifletteva sul ruolo del giudice e sull'importanza di operare con l'unico fine ultimo della ricerca della verità, senza farsi influenzare dalle convinzioni e dai legami personali, in modo tale da svolgere al meglio il compito di amministrare la giustizia in nome del Re: "E per questo compimento di tutti i doveri, [...] non altrove parmi di poterlo meglio collocare che nell'amore santo del vero [...] senza intimorirsi [...] senza riguardi né ai vincoli del sangue e dell'amicizia, né agli altri umani rispetti"³⁹; nel secondo, pronunciato a seguito della nomina a presiedere la Corte d'appello di Torino il 27 novembre 1855, sostenne che "noi tutti possiamo felicemente riuscire al nobile scopo che ci proponiamo, di fare trionfare in ogni occorrenza la verità e la giustizia, e far tacere ogni altro sentimento alla medesima contrario"⁴⁰. In questo modo i magistrati non solo svolgono al meglio la propria funzione, ma riescono anche a far emergere la verità del fatto. Infine i medesimi temi vennero riproposti anche nel discorso inaugurale della sua presidenza della Corte di cassazione di Torino del 2 gennaio 1868, nel quale egli ribadì che il criterio ispiratore dell'azione del magistrato doveva essere quello della sola verità: "Ma nella ricerca del vero e genuino senso della legge e della retta e giusta [...] vi assicuro, o signori, che l'imparzialità e la giustizia, alla quale io consacrai tutta la mia vita, non mi mancheranno nelle alte funzioni che mi sono affidate"⁴¹.

³⁶ Cfr. A. Colombo, *Giuseppe Stara*, cit., p. 572-573.

³⁷ Cfr. *Espero*, appendice, profili parlamentari, IX, n. 100.

³⁸ Cfr. E. Torti, *Ricordi sul conte*, cit., p. 64. Riccardo Sineo, avvocato alessandrino, esponente della sinistra storica, ininterrottamente deputato dal 1848 al 1870, senatore dal 1870, Ministro dell'Interno (16 dicembre 1848-17 febbraio 1849) e Ministro di Grazia e Giustizia (17 febbraio-26 marzo 1849).

³⁹ Ivi, pp. 15-26.

⁴⁰ Cfr. *Gazzetta dei Tribunali*, anno VII n. 84, 5 dicembre 1855, pp. 763-768, in particolare p. 764.

⁴¹ Cfr. *Solenne possesso di S.E. il conte Stara nella carica di primo presidente della Corte di cassazione sedente in Torino ed inaugurazione dell'anno 1868*, Torino 1868, pp. 8-23, in particolare 10-11 e 19-20.

3. Il ruolo di parlamentare nel Senato: interventi parlamentari e accenni alla legislazione coeva

Giuseppe Stara venne nominato senatore del regno, fra i primi 59 membri della camera alta, nella prima tornata del 3 aprile 1848 nella categoria nove, “I primi presidenti delle magistrature d’appello”⁴².

Il ruolo di legislatore fu ricoperto da Stara con una certa attenzione alla volontà regia⁴³, atteggiamento molto diffuso nei primi anni di attività della camera alta⁴⁴. Tuttavia in alcune occasioni non solo si espresse pubblicamente in modo contrario a qualche proposta di legge ma ne trasse conseguenze morali che l’obbligavano a votare liberamente. Tali circostanze riguardavano in specie, come vedremo meglio tra poco, la legislazione sull’ordinamento giudiziario e sulla magistratura, cosa comprensibile se si considera la formazione e la funzione professionale esercitata da Stara. Anche la legislazione che aveva ad oggetto direttamente o indirettamente un conflitto moral-religioso, come ad esempio la legislazione sul matrimonio civile, vide lo Stara fortemente restio, ma sul rapporto tra la religione e la sua funzione di parlamentare è necessario fare un’analisi più approfondita⁴⁵.

Un esempio interessante è rappresentato dal momento in cui sin dalle prime sedute del parlamento, si dovette discutere della volontà governativa di espellere i componenti della Compagnia di Gesù dal territorio del regno di Sardegna. La proposta di legge, relatore Cesare Leopoldo Bixio⁴⁶, venne approvata il 21 luglio 1848 alla Camera dei deputati e discussa al Senato nelle tornate del 24 e 30 luglio. Stara propose, visto il convulso accavallarsi di provvedimenti urgenti, di demandare la discussione

⁴² Come previsto dall’art. 33 dello Statuto Albertino. Stara accettò la nomina di senatore con un certo entusiasmo, promettendo di essere equilibrato nell’esercitare il potere che gli veniva conferito dichiarandosi: “libero quindi da ogni spirito di parte io recherò ognora nella mia discussione la più grande imparzialità”, cfr. la lettera di accettazione della nomina di Stara, Archivio di Stato di Torino, Corte, Segreteria di Stato per gli Affari Interni, Alta polizia, Gabinetto di polizia, 1848, Torino, Cart. 3, busta 259, *Senatori del Regno - loro nomina e rinuncia*.

⁴³ La fedeltà di Stara alla Corona era anche testimoniata dalle molte onorificenze che durante la sua lunga carriera gli vennero conferite. Oltre al titolo di conte ottenne infatti nell’ordine dei cavalieri di SS. Maurizio e Lazzaro la dignità di cavaliere il 24 agosto 1838, di commendatore il 27 dicembre 1844, il gran cordone il 21 dicembre 1851. Ottenne altresì nell’ordine della Corona d’Italia il titolo di grande ufficiale il 7 maggio 1869 e il gran cordone il 18 luglio 1870.

⁴⁴ Cfr. più in generale, G.S. Pene Vidari, *Parlamenti preunitari e Parlamento subalpino*, in *Il Parlamento. Storia d’Italia. Annali*, (cur. L. Violante), 17, Torino 2001, pp. 39-65; A. Brofferio, *Storia del Parlamento subalpino*, Milano 1866, pp. CCXIX, 208.

⁴⁵ “Lo si accusò, come già accennato, di opinioni clericali e ciò facendo si esagerò un certo forse troppo spiccato rispetto che egli aveva verso la religione”, cfr. V. Bersezio, *Commemorazione*, cit., pp. 10-11, si veda anche F. Ranjeri, *Il primo presidente*, cit., pp. 5-6. Per dare il giusto rilievo a tali parole bisogna anche tenere conto della retorica, spesso anticlericale del tempo, per cui Stara veniva al contempo definito “tenacissimo della religione degli avi” e tuttavia incapace di tollerare che “sui diritti dello Stato avessero a prepotere le ambizioni e le arroganze romane” Cfr. S. Tecchio, *Senato del Regno, Atti parlamentari, Discussioni*, 21 giugno 1877, pp. 1641-1642.

⁴⁶ Genovese di tendenze democratiche, esercitò la professione forense, e fu deputato alla prima legislatura. Cfr. la voce biografica di B. Di Porto, in *Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 10* (1968), www.treccani.it.

anteponendo l'approvazione della normativa sulla guardia nazionale⁴⁷; tale rinvio divenne fatale per la proposta Bixio, che non venne mai approvata dal Senato perché dal 2 agosto vennero conferiti i pieni poteri al governo per affrontare la guerra con l'Austria. Il provvedimento sull'espulsione dei gesuiti infatti venne poi eseguito tramite regio decreto n. 777 il 25 agosto 1848⁴⁸.

Non per questo sarebbe corretto inserire Stara tra i membri della camera alta facenti parte della componente reazionaria, al contrario in molte occasioni si dimostrò, da cattolico, molto più liberale di quanto si possa a una prima impressione immaginare. Egli infatti fu il relatore al Senato della legge del 19 giugno 1848, n. 735, comunemente nota come legge Sineo “sulla capacità civile e politica dei cittadini, che non professano la religione cattolica”. Con queste parole Stara espose la proposta di legge:

sotto un Governo, che proclamò il gran principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi alla legge, era pur giusto e conveniente, che si facessero il più presto scomparire dalla nostra legislazione quelle odiose esclusioni, fondate nella disparità dei culti, le quali prendendo radice o nell'ignoranza, o nell'intolleranza dei tempi e dei Governi che le introdussero, più non potrebbero conciliarsi coi lumi del secolo, e colla libertà e larghezza del nostro reggimento costituzionale. [...] la vostra commissione ha l'onore di proporvi, per l'organo mio, l'adozione pura e semplice del progetto di legge, su cui siete in questo momento chiamati a deliberare [...] fossero chiariti capaci, tutti indistintamente i cittadini oltre ai valdesi ed agli israeliti, i quali non professano la religione cattolica⁴⁹.

Consapevole di quale potesse essere la principale obiezione si premunì di specificare che nessuna delle innovazioni veniva apportata “allo Statuto nella parte importantissima, in cui si dichiara, che la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato”⁵⁰. Durante la discussione la proposta venne appoggiata esplicitamente da Massimo D'Azeglio⁵¹ e da Giacomo Plezza⁵²; numerosi interventi, vuoi per limitare vuoi per rigettare la proposta di legge, vennero esposti dai senatori Lorenzo De Cardenas⁵³, Giuseppe De Fornari⁵⁴, Bernardo De La Charrière⁵⁵, Luigi

⁴⁷ “Stara, secondando il desiderio esternato dal Ministero non che dal senatore D'Azeglio, propone che, dichiarata d'urgenza la legge sulla mobilitazione della guardia nazionale, si nomini tosto negli uffici riuniti la Commissione”. Cfr. *Atti del Parlamento subalpino*, Senato, tornata del 24 luglio 1848, p. 96.

⁴⁸ Cfr. I. Soffietti, *L'espulsione dei gesuiti nel 1848: aspetti giuridici*, in *La Compagnia di Gesù nella Provincia di Torino: dagli anni di Emanuele Filiberto a quelli di Carlo Alberto*, B. Signorelli - P. Uscello (curr.), Torino 1998, pp. 445-451, in particolare p. 446.

⁴⁹ Cfr. *Atti del Parlamento subalpino*, Senato, sessione del 1848, documenti, pp. 64-66.

⁵⁰ Cfr. *Atti del Parlamento subalpino*, Senato, tornata del 17 giugno 1848, pp. 31-38. Per tutti cfr. F. Ruffini, *Lineamenti storici delle relazioni fra lo stato e la Chiesa in Italia*, Torino 1891; A.C. Jemolo, *La natura e la portata dell'art. 1 dello Statuto*, in “Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia”, V-VI, 1913, pp. 249-263; e da ultimo *Casa Savoia e Curia romana dal Cinquecento al Risorgimento*, J.F. Chauvard, A. Merlotti e M.A. Visceglia (curr.), Roma 2015.

⁵¹ Cfr. voce *Massimo D'Azeglio*, W. Maturi, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Volume 4 (1962), www.treccani.it.

⁵² Giacomo Plezza, industriale pavese, senatore, fu Ministro dell'Interno dal 27 luglio 1848 al 15 agosto 1848.

⁵³ Lorenzo De Cardenas, alessandrino, proprietario terriero nominato senatore nella categoria 21 (Le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro

Nazari di Calabiana⁵⁶. Il senatore De Cardenas propose una serie di eccezioni tecniche, non di merito, che però avevano lo scopo di un rinvio dell'approvazione del testo attraverso un rimando del provvedimento alla Camera dei deputati. Infatti depositò prima un emendamento di modifica sottolineando come dall'8 febbraio al 29 marzo vi fossero stati almeno cinque interventi normativi che lasciavano dubitare della attribuzione dei diritti politici ai sudditi di religione ebraica; poi propose l'introduzione di un nuovo testo: "Sono abrogate tutte le leggi e disposizioni che per causa di credenza religiosa, di culto o di privilegi innanzi a tribunali eccezionali escludono qualche regnicolo dal libero, pieno e totale godimento di qualunque siasi diritto civile o politico"⁵⁷. In secondo luogo De Cardenas criticò la proposta di legge perché prevedeva un preambolo e di questo, sempre tramite emendamento, proponeva l'eliminazione; infine sosteneva che l'approvazione della legge sarebbe stata inutile in quanto il principio di libertà era già sancito dall'articolo 24 dello Statuto. Il senatore Stara replicò punto per punto: in particolare sulla questione della presenza di un preambolo al testo normativo ne ammise l'inopportunità ma la giustificò con la volontà di non rinviare ulteriormente l'approvazione: "l'articolo della legge è espresso in modo che si può dire dichiarativa ed estensiva nello stesso tempo: dichiarativa, in quanto che è intesa a togliere il dubbio [...] riguardo agli israeliti [...] estensiva, dappoichè tende ad ammettere al godimento dei detti diritti anche quelli fra i nostri concittadini che, sebbene non appartengano al culto valdese od israelitico [...]"⁵⁸. Il senatore De Fornari, dichiarandosi contrario, sostenne riguardo alla comunità ebraica che: "Voi non siete cittadini nostri, voi non lo potete essere a paro degli altri cittadini, mentre che la vostra società, la vostra credenza, la vostra professione di legge vi prepara ad ogni momento a separarvi da noi [...] voi eravate, voi sareste ancora ospitati da noi; voi non avete per ora fatto presso di noi uno stabilimento permanente"⁵⁹. Infine il senatore Nazari di Calabiana vescovo di Casale Monferrato dall'aprile 1847⁶⁰ specificò: "io avrei desiderato che questo articolo fosse limitato ai soli acattolici già esistenti e tollerati nel nostro Stato [...] Ma facciamo il caso che fra noi vengano a sedere musulmani [...] poniamo [...] un fanatico del gran profeta [...]"⁶¹. Ma subito gli replicò Stara: "Mi permetterò di osservare che quando un musulmano, o per origine, perché nato da padre suddito, od altrimenti fosse nel numero dei regnicoli non dovrebbe mai essere escluso dal pieno godimento dei diritti civili e politici per la sola

industria).

⁵⁴ Giuseppe De Fornari, patrizio genovese, intendente generale e direttore generale dell'Amministrazione del debito pubblico negli Stati di Terraferma del regno di Sardegna.

⁵⁵ Bernardo De La Charrière, savoiaro, fu magistrato in Savoia prima membro, poi presidente dal 1837, del Senato di Savoia, infine presidente capo del Magistrato di appello di Savoia.

⁵⁶ Luigi Nazari di Calabiana, vescovo di Casale cfr. voce *Luigi Nazari di Calabiana*, E. Apeciti, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Volume 78 (2013), www.treccani.it.

⁵⁷ Cfr. *Atti del Parlamento subalpino*, Senato, tornata del 17 giugno 1848, p. 33.

⁵⁸ Ivi, p. 34.

⁵⁹ Ivi, p. 35.

⁶⁰ L'ordinazione episcopale avvenne a Roma il 6 giugno 1847, cfr. E. Apeciti, voce, *Luigi Nazari di Calabiana*, cit.

⁶¹ Cfr. *Atti del Parlamento subalpino*, Senato, tornata del 17 giugno 1848, p. 37.

differenza del culto che egli professa”⁶². La legge venne quindi messa in votazione e approvata con 32 voti favorevoli su 35 votanti.

Stara votò a favore di una delle prime leggi che andavano a limitare i privilegi della Chiesa sullo Stato, ossia l’abolizione del foro ecclesiastico proposta dal ministro Siccardi⁶³ nel 1850, primo passo⁶⁴ di un percorso legislativo che portò a un progressivo ridimensionamento del ruolo della Chiesa nell’ordinamento statale, a una maggiore emancipazione dello Stato dalla religione, creando un fortissimo conflitto politico e giudiziario tra Stato e Chiesa⁶⁵ che permise anche l’approvazione della legge sulla libertà religiosa e si concluse definitivamente solamente con il Concordato del 1929. Stara, pur non dichiarandosi esplicitamente contrario all’introduzione delle leggi Siccardi, sosteneva che una limitazione dei diritti della Chiesa⁶⁶ dovesse necessariamente essere discussa attraverso un dialogo con la Santa Sede tramite la stipulazione di un nuovo concordato⁶⁷. Tale iniziativa venne intrapresa e coordinata da Federico Sclopis⁶⁸ che durante il dibattito parlamentare direttamente ricordò il tentativo di mediazione fallito e la collaborazione dello stesso Stara al progetto:

Appena emanato lo Statuto, tutti si avvidero che conveniva estendere la conseguenza anche all’ordinamento dei giudizi ecclesiastici. Quando io fui chiamato nei Consigli del Re, credetti dover mio di proporre [...] un concordato alla Corte di Roma. Credetti che quella fosse la più conveniente, la più conciliativa misura che allora si potesse adottare. E siccome io giustamente sempre diffidai e diffido dei mezzi miei soli, volleno essere soccorso in quella gravissima emergenza dai lumi d’illustri magistrati, i quali io riputava particolarmente versati in questa materia [...] e mi è dolce il nominare tra essi due de’ miei degnissimi colleghi, l’illustre nostro presidente [Giuseppe Manno] ed il degnissimo senatore Stara. Fu combinato da noi un progetto di concordato il quale comprendeva [...] tutte le disposizioni necessarie per far cessare la discrepanza del foro⁶⁹.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ Sulla legge del 9 aprile 1850, n. 1013, cfr. C. Magni, *Subalpini e il Concordato: studio storico giuridico sulla formazione delle leggi Siccardi*, Padova 1967; M.F. Mellano, *Ricerche sulle leggi Siccardi*, Torino 1973, pp. 9-17 e 150-151; G. Leziroli, *Dalla legge Siccardi alla legge Bassanini: itinerario storico e giuridico su vicende e problemi dell’istituto autorizzativo in materia ecclesiastica*, Torino 2000; G.S. Pene Vidari, *Il ministro Siccardi, la magistratura e l’ordine giudiziario*, in *Giuseppe Siccardi, magistrato, giurista, ministro nel bicentenario della nascita*, Cuneo 2005, pp. 56-58; da ultimo rinvio a F. Campobello, *Gli enti ecclesiastici*, cit., pp. 10-13.

⁶⁴ In realtà, come è noto, il primo passo era stato l’art. 24 dello Statuto. Cfr. I. Soffietti, *I tempi dello Statuto Albertino: studi e fonti*, Torino 2004.

⁶⁵ Cfr. F. Campobello, *La Chiesa a processo. Il contenzioso sugli enti ecclesiastici nell’Italia liberale*, Napoli 2017.

⁶⁶ Cfr. la documentazione riguardante i diritti pontifici d’immunità ecclesiastiche nel genovese e in Piemonte dei papi: Benedetto XIV, Clemente XIII, Pio VI, Leone XII, in CSt, Fald. 4.

⁶⁷ Tali diritti erano stati pochi anni prima confermati dallo stesso re Carlo Alberto con il concordato del 27 marzo 1841, artt. 1 e 2.

⁶⁸ Federico Sclopis, magistrato dal 1822, divenne membro del Senato di Piemonte il 28 febbraio 1829, avvocato generale presso lo stesso Senato dal 1844 al 1847 e Primo presidente onorario del Magistrato d’appello di Piemonte nel 1847. Su Sclopis si veda su tutti: G.S. Pene Vidari, *Sclopis di Salerano Federigo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, (d’ora in poi *DBGI*), vol. II, pp. 1839-1842; Id., *Federico Sclopis*, in “Studi Piemontesi”, VIII, 1978, pp. 160-172; F. Sclopis, *Della legislazione civile. Discorsi*, a cura e con una premessa di G.S. Pene Vidari, Torino 1966, in particolare pp. IX-XXX; L. Moscati, *Da Savigny al Piemonte: cultura storico-giuridica subalpina tra la restaurazione e l’unità*, Roma 1984, in particolare pp. 239-253; Ead., *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in “Studi di storia del diritto medioevale e moderno”, F. Liotta (cur.), Bologna 1999, pp. 277-321.

⁶⁹ Cfr. F. Sclopis, *Atti del Parlamento subalpino*, Senato, tornata del 6 aprile 1850, pp. 189-192.

Tale proposta non venne però avallata da Roma e quindi sempre dalle parole di Sclopis si comprende come non vi fossero alternative allo scontro con la Santa Sede:

Io aspiro a questa composizione di cose, io vi aspiro perché la credo indispensabile; io vi aspiro perché credo che nella condizione attuale dello stato in cui siamo dopo l'avvicinarsi di agitazioni che sorsero da poco tempo sia per essere di somma utilità. Io non giustifico questo spirito di parti, io bramerei che tutte le leggi si facessero nella maggior calma; io lascio a chi spetta la responsabilità delle agitazioni, ma quando l'agitazione esiste bisogna tranquillarla secondo le esigenze del tempo⁷⁰.

Con riferimento alla seconda legge Siccardi, Stara non soltanto votò a favore, ma intervenne proficuamente in Senato a sostegno della proposta sulla limitazione per gli enti ecclesiastici di acquistare beni stabili senza apposita autorizzazione governativa⁷¹. Dopo le relazioni del ministro di grazia e giustizia e del relatore⁷², si espressero a favore della legge i senatori Pietro Gioja⁷³, Federico Sclopis oltre, come detto, a Giuseppe Stara. Le maggiori opposizioni vennero dai senatori Luigi Provana di Collegno⁷⁴, Vittorio Colli di Felizzano⁷⁵, Carlo Ignazio Giulio⁷⁶, Vittorio Amedeo Sallier De la Tour⁷⁷, che si concentrarono sulla violazione del diritto di proprietà e sul mancato rispetto della volontà del *de cuius*⁷⁸. L'intervento di Stara cercò di limitare le argomentazioni morali su quest'ultimo punto:

Si è detto che questa legge forse impedisce di soddisfare agli obblighi di coscienza. In primo luogo osserverò che questa legge non impedisce mai. Quando ci saranno motivi legittimi che dispongano il testatore a fare di questi lasciti, questi stessi motivi saranno pur quelli che determineranno il Governo ad approvarli [ma anche se] questa autorizzazione venisse negata, la sua coscienza non sarà turbata per nulla, avendo egli disposto per quel lascito⁷⁹.

Il Senato, dopo aver respinto gli emendamenti di modifica, approvò il testo

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ Legge 5 giugno 1850, n. 1037.

⁷² Il senatore Vittorio Fraschini, astigiano, magistrato, avvocato generale presso il Magistrato di cassazione di Torino e consigliere di Stato.

⁷³ Pietro Gioja, piacentino, avvocato, deputato in tre legislature, fu ministro di Grazia e Giustizia (27 luglio-15 agosto 1848) e ministro della Pubblica Istruzione (10 novembre 1850-20 ottobre 1851) diviene senatore del regno di Sardegna nel 1850.

⁷⁴ Luigi Provana di Collegno, rettore dell'Università di Torino e presidente di sezione del Consiglio di Stato.

⁷⁵ Vittorio Colli di Felizzano, militare di professione diviene generale dell'esercito nel 1848, sindaco di Torino (1846-1848), governatore di Milano (1849), ministro degli Esteri (23 febbraio 1849 – 8 marzo 1849).

⁷⁶ Carlo Ignazio Giulio, professore di Meccanica all'Università di Torino, rettore dell'Università di Torino (31 ottobre 1844), consigliere di Stato (5 aprile 1856). cfr., voce *Carlo Ignazio Giulio*, V. Marchis, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Volume 57 (2001), www.treccani.it.

⁷⁷ Vittorio Amedeo Sallier De la Tour, militare di professione diviene generale dell'esercito nel 1815, governatore generale degli Stati di terraferma (1821), governatore generale di Torino (1835), vicepresidente annuale del Consiglio di Stato (14 febbraio 1835) (1847).

⁷⁸ Cfr. *Atti del Parlamento subalpino*, Senato, tornata del 21 maggio 1850, pp. 390-401.

⁷⁹ Ivi, p. 400.

proposto.

In effetti, analizzando dettagliatamente il comportamento parlamentare di Stara sulle questioni di giurisdizione civile, sembra di cogliere un atteggiamento in alcuni casi quasi ondivago e non del tutto coerente se osservato solamente attraverso la lente delle convinzioni politiche. Infatti quando si dovette discutere dell'estensione all'isola di Sardegna del regio decreto del 24 dicembre 1836 sugli istituti di carità e le opere pie lo Stara propose anche alcune modifiche di semplificazione e armonizzazione del controllo dello Stato su queste istituzioni, in contrasto con l'interesse principale del campo clericale, ossia la maggior autonomia possibile dalla pubblica amministrazione⁸⁰.

Stara si pronunciò contro l'introduzione del matrimonio civile⁸¹, poiché considerava il matrimonio un istituto di natura mista e complessa in parte riferibile al diritto civile - il solo modificabile dallo Stato - e in parte riferibile al diritto canonico, la cui competenza era di totale spettanza della Chiesa⁸².

Il matrimonio civile sarebbe poi stato introdotto nella codificazione unitaria del 1865. Nel corso della discussione in Senato, a cui Stara non partecipò, venne data lettura di una sua nota, in cui ribadiva la sua contrarietà alla introduzione del matrimonio civile⁸³.

⁸⁰ Cfr. V. Bersezio, *Commemorazione*, cit., p. 11.

⁸¹ “Il bene dello Stato e della religione che sono inseparabili, perché prendono radice nei medesimi principii e procedono dal medesimo comun autore che è Iddio [...] Non v'ha dubbio alcuno che il matrimonio sia l'atto più importante della vita umana [...] Datemi, o signori, matrimoni assennati e bene auspicati, ed io vi prometto prole ben educata e morigerata, famiglia ben ordinata, società quieta e tranquilla, zelatrice d'ogni virtù e abborritrice del male [...] È o non è dimostrato, che le unioni coniugali son tanto più salde, ferme e durevoli, dolci e soavi, e d'ogni maniera di beni e vantaggi si temporali che spirituali, larghe e feconde, quanto più sono rese rispettabili e venerande, e per mezzo del rito religioso benedette e santificate? [...] La legge in tal modo spogliata del principio religioso diventa una legge tutta materiale non dissimile da tutte le altre che regolano i contratti concernenti al mio ed al tuo, e molto rimette, se non la perde affatto, di quella forza morale che la religione colla sua potenza le imprime e il dovere di coscienza le attribuisce”, cfr. *Atti del Parlamento subalpino*, Senato, tornata del 15 dicembre 1852, pp. 258-285, in particolare 259-274.

⁸² “Se il Governo civile possa di per sé solo regolare la materia del matrimonio, per quanto sia degli effetti civili, senza tener conto del principio religioso, mi farò solo ad investigare se gli convenga di ciò fare nello interesse suo proprio ed in quello della religione, avuto massimamente riguardo alla natura mista e complessa dell'atto, non senza toccare in pari tempo e degli elementi costitutivi del contratto di matrimonio e dei principii regolatori della libertà e dell'indipendenza della Chiesa e dello Stato e della separazione dell'una dall'altro”, cfr. *Atti del Parlamento subalpino*, Senato, tornata del 15 dicembre 1852, p. 260.

⁸³ Cfr. *Rendiconti del Parlamento italiano, Discussioni del Senato del Regno*, tornata del 21 marzo 1865, p. 2636. Sul medesimo tema, con posizioni simili a quelle di Stara, si erano anche espressi Federico Sclopis e Friedrich Carl von Savigny. Il primo in un lungo intervento in Senato sostenne che “la questione del matrimonio civile sia piuttosto uno di quei fenomeni, che accadono in tempo di agitazione di spiriti e di trasformazioni sociali, di quello che sia un reale e positivo bisogno [...]; la moralità del matrimonio non potrà mai essere regolata dallo Stato come la regola qualunque religione [...]; se si potesse interrogare col suffragio universale il popolo italiano se preferisca il matrimonio religioso, o il matrimonio civile, metto pegno che l'immensa maggioranza sarebbe per il matrimonio religioso”, cfr. *Rendiconti del Parlamento italiano, Discussioni del Senato del Regno*, tornata del 21 marzo 1865, pp. 2642, 2645, 2647. Il giurista tedesco aveva scritto, alcuni anni prima, in occasione del dibattito sul medesimo tema nel Senato del regno di Sardegna una lettera indirizzata a Sclopis, di cui questi diede lettura in Senato, sostenendo che “D'ailleurs le mariage civil dans son développement naturel mène

Scorrendo gli atti del Senato si ritrovano alcuni suoi celebri discorsi in merito a diversi e variegati argomenti, tra i quali: l'unione dei ducati di Parma e Guastalla⁸⁴, la fusione tra il regno di Sardegna e la Lombardia⁸⁵, il dibattito sull'abolizione dei fedecommissi⁸⁶, la possibilità di liberalizzare l'esercizio della professione di procuratore⁸⁷, l'abolizione delle bannalità⁸⁸ e sul codice di procedura criminale⁸⁹, con particolare riferimento all'estensione dell'applicazione della libertà provvisoria oltre al ruolo nella composizione del codice civile e di procedura civile del regno d'Italia⁹⁰. Altri temi di cui si occupò furono la difesa del principio, da poco introdotto, dell'inamovibilità dei magistrati⁹¹ e il sostegno al mantenimento della pena capitale. Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ricorda che la Camera dei deputati nel marzo del 1865 a larga maggioranza⁹² approvò il seguente testo: “è abolita nel regno d'Italia la pena di morte in tutti i crimini puniti con la medesima nel codice penale”. Pochi giorni dopo il ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Vacca scrisse una lettera a Stara (e

nécessairement à l'admission du divorce la plus illimitée; car au point de vue juridique il n'y a rien à redire que le contrat matrimonial soit dissous par la simple volonté des deux époux; ce n'est que le principe plus élevé, le principe moral et religieux qui peut y mettre des entraves. [...] si le divorce est abandonné à la discrétion plus on moins absolue des individus l'on parviendra bientôt à un point où il sera impossible de trouver une limite décisive entre le mariage et le concubinat. C'est alors que la familia [sic] sera dissoute”, cfr. Lettera di von Savigny a Sclopis, Berlino 19 dicembre 1851, riportata in *Rendiconti del Parlamento italiano, Discussioni del Senato del Regno*, tornata del 21 marzo 1865, pp. 2643-2644. Sul tema cfr. anche L. Moscati, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Roma 1984.

⁸⁴ Cfr. *Atti del Parlamento subalpino*, Senato, tornata del 7 giugno 1848, pp. 26-29. Cfr. E. Mongiano, *Il “voto della Nazione”*. I plebisciti nella formazione del Regno d'Italia (1848-1860), Torino 2003, pp. 142-152, in particolare pp. 145-147.

⁸⁵ Cfr. *Atti del Parlamento subalpino*, Senato, tornata del 6 luglio 1848, pp. 51-66. Cfr. E. Mongiano, *Il “voto della Nazione”* cit., pp. 152-169 e pp. 172-174.

⁸⁶ Cfr. *Atti del Parlamento subalpino*, Senato, tornate del 13, 14 e 16 dicembre 1850, pp. 152-190. Si veda anche C. Bonzo, *L'inevitabile superamento della tradizione. Il destino del fedecommissario nel XIX secolo*, Napoli 2014, pp. 500-523, in particolare pp. 502-503 e 512-515.

⁸⁷ Cfr. *Atti del Parlamento subalpino*, Senato, tornate del 14 e 15 aprile 1857, pp. 71-97.

⁸⁸ Cfr. *Atti del Parlamento subalpino*, Senato, tornate del 19, 20 e 21 dicembre 1850, pp. 190-226.

⁸⁹ Cfr. I. Soffietti, *Il codice di procedura criminale sardo del 1847-48: dai modelli al modello*, in “Rivista di storia del diritto italiano”, LXXX, 2007, pp. 431-443; Id., *Il Senato di Genova ed il Codice carloalbertino di procedura criminale*, in *Giuristi Liguri dell'Ottocento. Atti del convegno organizzato dall'Accademia Ligure di Scienze e Lettere*, Genova 8 aprile 2000, Genova 2001, pp. 205-212.

⁹⁰ Cfr. la lettera del ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Vacca, del 4 aprile 1865, che propone a Stara di far parte della commissione di redazione dei codici, CSt, Fald. 4. Si vedano, con riferimento alla procedura civile: i *Processi verbali delle adunanze della Commissione senatoria [...] incaricata di prendere in disamina il progetto del codice di procedura civile*, Torino 1854; CSt, Fald. 3, Fasc. 1, che comprende: appunti manoscritti, i volumi sui lavori preparatori del codice di procedura civile e una copia del codice con numerose glosse marginali dello stesso Stara. Con riferimento al codice civile Cfr. E. Mongiano, *Patrimonio e affetti. La successione legittima nell'età dei codici*, Torino 1999, pp. 155-170, in specie, pp. 155-161; in particolare in merito al testamento olografo cfr. I. Soffietti, *Il testamento olografo e il codice unitario*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, S. Borsacchi, G.S. Pene Vidari (curr.), Bologna 2014, pp. 301-315; CSt, Fald. 5, *Prospetto di Codice Civile del Regno d'Italia*, che comprende molti appunti manoscritti, e le bozze a stampa del codice civile.

⁹¹ Cfr. *Atti del Parlamento subalpino*, Senato, tornate del 14, 15 e 16 maggio 1851, pp. 620-649.

⁹² La legge venne approvata alla Camera con 150 voti favorevoli e 91 contrari.

probabilmente a molti altri senatori) segnalando le gravi conseguenze che tale provvedimento avrebbe avuto sulla stabilità delle istituzioni se anche il Senato avesse approvato tale normativa. Pertanto il ministro chiese a Stara “se volesse esprimere non solo la personale ed autorevole sua opinione sugli effetti prevedibili rispetto alla criminalità” ma che si impegnasse altresì a ostacolarne l’approvazione da parte della camera alta⁹³. Pochi giorni dopo Stara rispose al ministro aderendo alle richieste dallo stesso formulate: egli sosteneva infatti che “sancire nel nostro codice penale italiano l’abolizione della pena di morte è secondo il [...] sottoscritto [...] un vero anacronismo, una totale ingiustizia”⁹⁴ che poteva mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità di tutta la società. Dopo il trasferimento della capitale a Firenze, tuttavia Stara non frequentò più l’aula del Senato.

Di particolare attualità nel dibattito politico odierno è la proposta che avanzò il senatore Stara con riferimento all’introduzione di una indennità per i parlamentari. In occasione della discussione sulla legge elettorale propose un emendamento, il 17 luglio 1848, per inserire almeno per i deputati (rappresentandosi non necessaria per i senatori viste le categorie di nomina regia previste dallo Statuto) un’indennità per favorire un maggiore accesso alle cariche pubbliche⁹⁵. Infatti Stara propose di assegnare un’indennità giornaliera di lire 10 al giorno⁹⁶. Tale iniziativa venne però respinta dall’assemblea di palazzo Madama: il dibattito sulla possibilità di agevolare in qualche modo i parlamentari meno abbienti andava in palese contrasto con l’art. 50 dello Statuto che prevedeva la gratuità della funzione parlamentare⁹⁷. Peraltro, con l’aumentare del suffragio sia attivo che passivo, il problema si fece più incalzante tanto da essere successivamente risolto, come è noto, nel 1912⁹⁸. La proposta di Stara non fu l’unica in tal senso (infatti furono depositate altre proposte sia alla Camera che al Senato)⁹⁹ ma è sintomo di una certa attenzione dell’alto magistrato per l’applicazione ampia del concetto di rappresentanza.

Come senatore non intervenne frequentemente, ma “ogni qual volta prese parte a una discussione, la sua parola, [veniva] ascoltata con tutta la deferenza che gli meritavano il nome, la dottrina, l’ingegno”¹⁰⁰; quando parlava “nelle tornate pubbliche,

⁹³ CSt, Fald. 4, *Sentenze e verbali*, lettera del Ministro Vacca a Stara del 15 marzo 1865.

⁹⁴ CSt, Fald. 4, *Sentenze e verbali*, lettera di Stara al Ministro Vacca del 24 marzo 1865.

⁹⁵ Sull’indennità parlamentare cfr. G. Contini, *Indennità parlamentare*, in “Enciclopedia del diritto”, vol. XXI, pp. 106-125; E. Pagano, *Indennità parlamentare*, in “La Rassegna Nazionale”, 1907, fascicoli 16 maggio 1907 e segg., pp. 321-334; 465-482; 583-621, in particolare p. 585. Sulle leggi elettorali cfr. E. Mongiano, *Il “voto della Nazione”. I plebisciti nella formazione del Regno d’Italia (1848-1860)*, Torino 2003, pp. 35-73; C. Ghisalberti, *Istituti rappresentativi e leggi elettorali nel Risorgimento*, in *Idee di rappresentanza e sistemi elettorali in Italia tra Otto e Novecento*, Venezia 1997, pp. 43-60.

⁹⁶ Cfr. *Atti del Parlamento subalpino*, Senato, sessione 1848, p. 91.

⁹⁷ Cfr. art. 50 Statuto “Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità”.

⁹⁸ Cfr. Legge 30 giugno 1912, contenente il nuovo testo unico della legge elettorale politica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1912, n. 159, art. 112.

⁹⁹ Altre petizioni venivano infatti presentate nelle tornate del 29 luglio 1848 e del 23 febbraio 1849. Il 25 febbraio 1862 Francesco Crispi presentava alla Camera un progetto per l’abrogazione dell’ art. 50 dello Statuto e l’introduzione di un’indennità.

¹⁰⁰ Cfr. V. Bersezio, *Commemorazione*, cit., p. 10.

niuno era che non gli prestasse la più riverente attenzione”¹⁰¹. Il suo ruolo di legislatore, come detto, si ridusse progressivamente con l’avanzare dell’età per poi cessare drasticamente con lo spostamento della capitale a Firenze¹⁰². Politicamente indipendente e non affiliato e nessun gruppo politico venne ricordato, nell’aula del Senato dal presidente Sebastiano Tecchio, per la sua totale autonomia: “amò il re, la patria, i liberali istituti, sopra ogni cosa amò la giustizia”¹⁰³.

4. La beneficenza a Torino tra devozione religiosa e senso delle istituzioni: l’amministratore dell’Opera pia Barolo

Giuseppe Stara fu anche presidente del consiglio d’amministrazione dell’Opera pia Barolo, una delle più importanti e ‘solide’ realtà della beneficenza piemontese. L’Opera Barolo, fondata dalla marchesa Giulia Falletti di Barolo nata Colbert¹⁰⁴, costituisce infatti un caso eccezionale di ente ecclesiastico che, nato negli anni più intensi dell’applicazione della legislazione eversiva sul patrimonio religioso, riuscì nonostante tutto a rimanerne indenne dalle soppressioni e all’incameramento dei beni da parte dello Stato¹⁰⁵.

Ed è rilevante notare fin da subito che a tal fine non utilizzò lo strumento dell’azione giudiziaria, ma preferì percorrere una via diversa, basata sul confronto e sulla dialettica con l’amministrazione pubblica, antepoendo la diplomazia al contrasto diretto. Nell’arco della propria vita Giulia di Barolo dedicò dunque alle opere di beneficenza molte delle sue energie e gran parte del cospicuo patrimonio familiare. Per la loro amministrazione fondò anche istituti religiosi, congregazioni, enti di fatto inizialmente gestiti in proprio, che in seguito vennero a ottenere un riconoscimento pubblico, acquisendo la personalità giuridica, e un riconoscimento pontificio, diventando enti di diritto canonico. Quando, in tarda età, Giulia di Barolo iniziò a predisporre il proprio testamento, era ormai di dominio pubblico l’intenzione del legislatore di procedere alla soppressione degli enti ecclesiastici in modo ben più sostanzioso. Forse la marchesa, con le sue amicizie altolocate, era venuta a conoscenza diretta delle misure di intervento previste dal legislatore, forse solo le ipotizzò. Certamente le aveva ben presenti quando, con l’aiuto dei legali, si dedicò alla stesura del testamento¹⁰⁶ con il quale fondò l’Opera pia Barolo, cui devolse per intero il

¹⁰¹ Cfr. S. Tecchio, *Atti parlamentari, Discussioni*, Senato del Regno, 21 giugno 1877, pp. 1641-1642.

¹⁰² Nel 1864 Stara aveva quasi settant’anni.

¹⁰³ Cfr. E. Torti, *Ricordi sul conte*, cit., p. 29. L’alta considerazione di Stara per la monarchia è testimoniata anche dalle sue lettere indirizzate al sovrano (Vittorio Emanuele II) in qualità di rappresentante delle varie corti da lui presiedute da cui traspare, al di là della retorica del tempo, una sincera devozione. Cfr., CSt, Fald. 3, Fasc. 3, *Indirizzi, complimenti, auguri*.

¹⁰⁴ A. Montonati, *Giulia Colbert di Barolo. Marchesa dei poveri*, Milano 2011; S.M. Avanzo, *Quando la ricchezza è una beatitudine. Vita della marchesa Giulia Colbert di Barolo*, Siena 2009; S. Ronco, *Giulia di Barolo. Una donna fra restaurazione e risorgimento*, Torino 2008; *Giulia Colbert di Barolo. Madre dei poveri*, A. Tago (cur.), Città del Vaticano 2007.

¹⁰⁵ Cfr. F. Campobello, *La Chiesa a processo*, cit., pp. 191-224.

¹⁰⁶ Le varie stesure del testamento sono conservate nell’archivio dell’Opera Barolo. Cfr. Archivio Storico dell’Opera Barolo, Archivio Amministrazione dell’Opera Pia Barolo, (d’ora in poi ASOB-AAOPB), Sez. I, Fald. 89, Fasc. VIII-2. Si veda anche l’edizione a stampa G. Barolo, *Disposizioni testamentarie della marchesa Giulia Falletti di Barolo nata Colbert di Maulévrier concernenti l’istituzione e gli oneri*

proprio patrimonio, ancora assai cospicuo.

L'ingegnosità tecnico-giuridica e la saggia lungimiranza di Giulia di Barolo si evidenziano anche nella modalità di selezione degli organi di controllo e d'amministrazione dell'ente ecclesiastico: si prevedeva infatti che il consiglio di amministrazione dell'Opera Barolo, rinnovato con cadenza triennale, fosse presieduto con mandati alterni dal presidente della Corte d'appello di Torino e dal vescovo *pro tempore*. In questo modo si introduceva un bilanciamento anche formale della gestione, oltre che delle scelte di indirizzo, tra un triennio affidato a un laico, membro pienamente inserito dell'amministrazione statale, e un triennio affidato a un religioso, massimo esponente della curia cittadina, nell'ottica di favorire un avvicinamento e una collaborazione non tra i singoli individui, ma tra le istituzioni che essi rappresentavano. La composizione del consiglio d'amministrazione evidenzia la rete di contatti e le personalità di un certo peso, sia presso la curia, sia presso la pubblica amministrazione, della marchesa di Barolo. Il consiglio venne nominato quindi con una modalità mista con la prima presidenza affidata molto opportunamente al vertice della magistratura nel primo delicato periodo che necessariamente passava dai controlli amministrativi e giuridici per il riconoscimento pubblico dell'ente religioso. Il primo consiglio comprendeva quali consiglieri indicati dal vescovo di Torino: Giuseppe Botto conte di Roure dottore in teologia, Felice Palazzi canonico della Chiesa Metropolitana, Giacinto Cottin intendente, Leopoldo Gay di Quarti intendente generale a riposo. Per le nomine spettanti al presidente della Corte d'appello, Stara aveva predisposto una rosa di nomi che conteneva *in primis* i nominativi di Pietro Baricco e Alessandro Pernati e tra gli altri Ernesto Balbo Bertone, Carlo Farcito e Gaetano Carmagnola¹⁰⁷. Pietro Baricco, pur essendo un sacerdote, veniva proposto da Stara perché la diocesi non aveva nominato solo ecclesiastici, ma ben due laici su quattro: "in caso diverso non parrebbe conveniente che la parte civile nominasse un ecclesiastico e si costituisse quasi una congregazione di preti"¹⁰⁸. Alessandro Pernati aveva avuto un ruolo importante nella redazione dello statuto, tuttavia non era su di lui che pareva orientarsi il presidente dell'Opera pia. Traspariva infatti la preferenza di Stara per Carlo Farcito di Vinea (che divenne effettivamente membro del consiglio d'amministrazione), ma l'intervento di Pietro Baricco, con una lunga esperienza nell'amministrazione di opere pie, convinse infine Stara anche per il ruolo strategico di Pernati nel Consiglio di Stato (ruolo che aveva, tra l'altro, fatto ipotizzare una sua incompatibilità)¹⁰⁹.

Il consiglio dell'Opera presieduto dal conte Stara e riunitosi il 29 dicembre 1864 si pose il problema interpretativo della volontà testamentaria in relazione a chi spettasse la presidenza dell'Opera e le modalità di rotazione delle cariche. La questione, peraltro già presente allo stesso Stara durante la redazione dello statuto, era sorta in

dell'Opera pia Barolo, Torino 1864.

¹⁰⁷ Più in generale si vedano le carte conservate nel fondo d'archivio CSt, Fald. 2, Fasc. 2, *Opera pia Barolo*, in cui si trovano documenti contabili e amministrativi dell'Opera, tra cui il bilancio del 1864, il progetto dello statuto Pernati, verbali preparatori del consiglio d'amministrazione, una relazione di Pernati sui ricorsi alla Prefettura degli istituti filiali.

¹⁰⁸ Cfr. CSt, Fald. 2, Fasc. 2, *Opera pia Barolo*, carte sciolte. Il consiglio al momento dell'approvazione dello statuto era invece così composto: Alessandro Riccardi di Netro, vescovo di Torino, presidente; Botto, Palazzi, Gay, Pernati, Gazelli e Carmagnola consiglieri; Turbiglio segretario.

¹⁰⁹ Cfr. la corrispondenza non inventariata in: CSt, Fald. 2, Fasc. 2, *Opera pia Barolo*.

collegamento con il trasferimento della Corte di cassazione nuovamente a Torino¹¹⁰ dal momento che Stara, che era allora presidente della Corte d'appello, non risultava più il maggior magistrato nella città. Il dubbio era quindi se Stara dovesse terminare il triennio oppure cedere il posto al presidente della Cassazione. In effetti Stara già l'11 ottobre aveva chiesto un parere all'avv. Troglia per sapere in primo luogo se potesse rimanere come presidente sino alla fine del mandato, o se dovesse lasciare in favore del presidente di Cassazione; e in secondo luogo se il triennio della sua presidenza si dovesse calcolare dall'apertura del testamento ovvero dalla data del primo consiglio d'amministrazione, o ancora dall'erezione morale dell'Opera pia. Il parere dell'avv. Troglia del 17 ottobre 1865, basandosi sull'art. 84 del testamento della marchesa, suggerì che Stara finisse il triennio da calcolarsi dal primo consiglio d'amministrazione¹¹¹. Il conte aveva però sottoposto il caso anche "alla Superiore Autorità Amministrativa", rimettendosi alla sua decisione: poiché il Ministero aveva deciso che la presidenza dovesse spettare al presidente della Cassazione, già nella seduta del 23 novembre 1866 si era accomiato¹¹². Tale variazione venne introdotta anche nello statuto, che all'art. 13 venne così modificato: "La Presidenza è tenuta per trienni alternati dal Capo del principale Magistrato Civile puramente giudiziario sedente in Torino, o da chi ne tiene le veci, durante la vacanza di tale carica, e dall'Arcivescovo di Torino, e durante la vacanza della Sede Arcivescovile dal Vicario Capitolare della Diocesi. Il triennio ha principio addì dieci luglio mille ottocento sessanta quattro in cui entrò in ufficio il primo presidente della Corte d'appello"¹¹³.

5. Considerazioni conclusive

Stara morì all'età di ottantuno anni nel giugno del 1877 a Torino. Sia i magistrati che i senatori lo ricordarono con affetto e stima, tanto nell'amministrare la giustizia quanto in parlamento perché "fu alquanto burbero di modi, ma di cuore eccellente"¹¹⁴.

Al di là dei giudizi sul suo operato come magistrato, emessi prima e dopo la sua scomparsa, come detto prevalentemente elogiativi e pur con qualche osservazione sul suo carattere comportamentale, anche in veste di giudice, come nel caso del

¹¹⁰ La sede della Corte di cassazione territorialmente competente per il nord-ovest della penisola era stata, come noto, trasferita da Torino a Milano quando si ipotizzava la creazione di un'unica cassazione nazionale. Dopo un breve periodo dal 1859 al 1865 preso atto del mantenimento anche delle altre cassazioni locali (Firenze, Napoli, Palermo e poi Roma) veniva nuovamente trasferita a Torino.

¹¹¹ Cfr. CSt, Fald. 2, Fasc. 2, *Opera pia Barolo*.

¹¹² In ASOB-AAOPB, Sez. I, Fald. 1, fasc. I-23.

¹¹³ Ivi, pp. 127-128. Primo presidente della Cassazione era allora il barone Manno, il quale quindi sarebbe dovuto succedere allo Stara, ma (da quanto risulta dai verbali) non ne prese possesso. Gli succedette, nella carica di presidente della Cassazione, a breve distanza Pasquale Calvi.

¹¹⁴ La considerazione di Stara come magistrato di altissimo livello tecnico è testimoniata anche dalle numerose corrispondenze con i colleghi che chiesero il suo parere su cause in corso. Cfr. CSt, Fald. 1, *Lettere e pratiche 1840-1844 e 1847-48*. Si vedano anche le commemorazioni di Siotto Pintor sulla *La Nuova Torino*, n. 167 e quella di Pietro Vanzina sulla *Giurisprudenza*, n. 25; oltre i necrologi che apparvero su: *La Gazzetta Piemontese*, *La Dora Baltea*, *La Sesia*, *Il Vessillo* e *La Metropolitana*, cfr. V. Bersezio, *Commemorazione*, cit., p. 11.

Dionisotti¹¹⁵, dalla documentazione manoscritta, largamente inedita, dai suoi discorsi ufficiali e dai suoi scritti, emerge la figura di un alto magistrato che nel corso della sua carriera ha acquisito, esperienze importanti, iniziando dall'ufficio dell'Avvocatura generale, dalla Sardegna, quindi ai tribunali supremi di terraferma del regno di Sardegna prima, del regno d'Italia poi, approdando anche al Senato del regno di Sardegna e infine d'Italia. In questi suoi passaggi ha mantenuto, si può dire, una linea di netta separazione tra i suoi convincimenti religiosi e la sua attività professionale. Appare, quindi, come rappresentante di quel filone di magistrati, di docenti universitari, di politici, favorevoli alla netta separazione fra Stato e Chiesa. I suoi interventi sono stati sempre tesi a creare equilibri tra le diverse visioni della società, tra laici ed ecclesiastici. Il caso dell'amministrazione dell'Opera pia Barolo, voluta per testamento dalla marchesa Giulia di Barolo, può esserne un'utile esempio.

¹¹⁵ Cfr. C. Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., p. 269.